

**L'“Istituzione dell'Autorità del Garante per l'infanzia e l'adolescenza” ed il diritto “amichevole” (prime riflessioni sulla legge n. 112 del 12/07/2011) – Avv. Anna Maria Occasione**

Dal 3 agosto 2011, data della sua entrata in vigore, il nostro ordinamento si avvale di un nuovo strumento finalizzato alla tutela delle persone di minore età, avendo il Senato della Repubblica il 22 giugno 2011 approvato il disegno di legge istitutivo, dell'Autorità del Garante per l'infanzia e l'adolescenza (leggibile per esteso in [http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/garante\\_infanzia/DDL\\_approvato.pdf](http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/garante_infanzia/DDL_approvato.pdf)) il tutto in dichiarata conformità alle normative internazionali in materia (segnatamente la convenzione di New York del 1989 e di Strasburgo del 1996).

Anche l'Italia, pertanto, seppur con estremo ritardo rispetto ad altri Paesi Europei, si è dotata di un organo nazionale, che affiancherà altri già sorti a livello regionale (per tutti, <http://tutoreminori.regione.veneto.it/home/home.asp>), già preposti alla protezione di infanzia ed adolescenza.

La nuova legge è, a grandi linee, strutturata in modo bifasico, offrendo – sotto il profilo pratico – una via rapida ed auspicabilmente efficace cui poter rivolgere la segnalazione di situazioni che necessitino approfondimento e tutela e – sotto il profilo programmatico – uno strumento volto a favorire attività di promozione, collaborazione, studio delle problematiche attinenti i minori.

In particolare, sono previsti dall'art. 4, comma 2, poteri di accesso a dati ed informazioni nonché di visite ed ispezione presso strutture pubbliche e private ove siano presenti persone di minore età, da disporsi in conformità ai principi stabili dalla legge 07/08/1990 n. 241 in materia di accesso.

Non si legga né si interpreti, tuttavia, la neo istituita Autorità quale soggetto cui dirigere mere iniziative di denuncia facendo leva sui poteri latamente *inquisitivi* che la legge prospetta, così elidendo il primo fine che l'Autorità stessa deve proporsi, che è quello di ente di promozione e di protezione, non giurisdizionale e non conflittuale, dei diritti delle persone di minore età.

In questo senso, la legge precisa che l'Autorità ha carattere indipendente e sussidiario (nel duplice senso che non possa comunque ritenersi derivante/sostitutiva della figura di un magistrato né di quella di un avvocato del minore) e affida tra i suoi molteplici compiti (art. 3 comma 1, lett. o) quello di favorire *“lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi conflitti che coinvolgono persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori del settore”*.

Nella medesima direzione, con estrema chiarezza si era già espresso nel 2007 il Prof. Lucio Strumendo, titolare uscente dell'Ufficio di Protezione e Pubblica Tutela dei Minori operante nella regione Veneto: *“il Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è una figura istituzionale presente nella maggior parte dei paesi europei, fuorché in Italia, dove sono operanti solo tre garanti regionali. Si tratta di un'autorità indipendente che ha soprattutto il compito di verificare e vigilare sull'effettiva applicazione nazionale e locale dei diritti di tutela e di promozione dell'infanzia sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1989.*

*Un obiettivo, questo, da perseguire non attraverso vuoti proclami o denunce allarmistiche e nemmeno assumendo atteggiamenti giudicanti o censori verso coloro che quotidianamente sono a contatto con bambini e ragazzi (famiglie, scuola, tribunali, servizi sociali e sanitari, strutture per il tempo libero, il gioco, lo sport, ecc.), bensì praticando l'ascolto, la persuasione e tutti gli strumenti di un diritto «amichevole», «mite», ma non cedevole.*

*Per questo appare oggi indispensabile costruire anche in Italia un sistema nazionale e regionale di garanzie che possano sviluppare i diritti delle bambine e dei bambini che vivono nel nostro paese.*" (così, "Il garante dell'infanzia e dell'adolescenza. Un sistema di garanzia nazionale nella prospettiva europea", ed. Guerini, 2007, pp. 1 – 212).

L'Autorità del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, opera quindi per una tutela amicale e collaborativa, teleologicamente volta a costruire i presupposti per una cultura della prevenzione e della soluzione dei conflitti.

Il monito è quanto mai utile nel nostro ordinamento e, più in generale nel nostro Paese, assistendosi con sempre maggiore frequenza alla crisi del dialogo, del confronto, della capacità di esprimere con pacatezza e trasparenza le proprie tesi ed idee. Non esiste mediazione se non si gioca a carte scoperte, ciascuno ammettendo le proprie colpe e proponendosi di rimediarsi al fine di pervenire ad una soluzione duratura ed equa a beneficio anzitutto della prole.

La soddisfazione non deve essere quella di vendicare i torti subiti o di far valere la propria posizione a spese dell'avversario, bensì quella di raggiungere un punto di incontro. Una *amicable solution*, come viene definita oltreoceano ([http://www.collaborativelaw.com/art/4-13\\_what-collaborative.cfm](http://www.collaborativelaw.com/art/4-13_what-collaborative.cfm)), cui la cultura ed il diritto, specie quello di famiglia, dovrebbe senz'altro tendere in senso civile ed evolutivo, educando al rispetto ed alla reciproca mutualità e pervenendo al pieno riconoscimento dei minori come soggetti di diritti (così, parte finale dell'art.3, comma 1, lett. m).

Il compito culturale e legale non è quindi semplice e non sarà immediato.

Il rispetto infatti va costruito, portando a parità posizioni che paritarie non sono. Il diritto minorile, in particolare, disciplina infatti ontologicamente rapporti tra un soggetto debole (il minore, appunto) ed uno o più soggetti forti, spesso sovra ordinati e dotati di autorità ed a loro volta, altrettanto sovente, soggetti a regimi/mentalità assolutamente differenti tra loro, portatori ciascuno di interessi particolari, facilmente suscettibili di configgere internamente.

Uno stato civile dovrebbe porsi esso stesso, prima di tutto, il compito di promuovere non solo la cultura verso soluzioni mediate dei conflitti, ma ancora prima, a monte, l'obiettivo di porre in essere tutti quei presupposti sociali tali da rendere la vita quotidiana di lavoro, scuola, tempo libero e quant'altro, la *migliore possibile*, in termini di servizi, di costi, di opportunità.

Va senza dubbio oltre ogni speranza, auspicare che l'Autorità in oggetto possa condurre da sola a questo risultato; si confida tuttavia, che come già operano le rispettive Autorità regionali, su siffatta traccia vengano promossi ed attuati, con adeguato finanziamento pubblico, percorsi di promozione della difesa culturale e civica dei minori, in misura sempre più significativa e concreta.